Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana
Posizione di Collaborazione n. 7

Prot. n. 12935/ 153.19.8 0 6 GIU. 2019

Oggetto: Ricorso straordinario proposto da Busuito Giulia ed altri avverso graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione di Medicina Generale della Regione Sicilia per il triennio 2018/2021, pubblicata in G.U.R.S. del 25/01/2019. Istanza di sospensione. Inizio istruttoria.
(Codice Pratica da citare nel riscontro: _ _8)

Assessorato Regionale della Salute
PEC: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c. Avv. Francesco Leone
PEC: francescoleone@pec.it

Avv. Simona Fell
PEC: simona.fell@pec.it

Avv. Rosy Floriana Barbata
PEC: florianabarbata@pec.it

Con riferimento al ricorso indicato in oggetto, di cui si allega copia, si rammenta l'obbligo di immediata trasmissione allo scrivente Ufficio di una **dettagliata relazione sui motivi del ricorso** prevista dall'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71, corredata della seguente documentazione:

1. tutti gli atti richiamati nel ricorso;
2. documentazione richiamata negli atti;
3. ogni altro atto ritenuto utile per la decisione del gravame.

Si rappresenta l'urgenza, stante la pendenza della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (091/7074828 – 091/7074805) oppure utilizzare il servizio di posta elettronica (vedi riferimenti in calce).

L'Istruttore direttivo
Giovanni Augello

REGIONE SICILIANA * UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE * PRESIDENZA

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Anzaldi

PASSI UFFICIO LEGISLATIVO

STUDIO LEGALE LEONE–FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

PRESIDENZA
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
15 MAG 2019
PROT. ..... CL. .....

- Pos. 5
- [illegible]

ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

per i dott.ri: 11085 153 198 D.A.

COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	CF
BUSUITO	GIULIA	TERMINI IMERESE	25/06/90	BSTGLI90H65L112U
GIORDANO	GAETANA CLAUDIA	PALERMO	26/01/80	GRDGNC80A66G273D
HABIBALLAH	ANAN	ISRAELE	09/07/84	HBBNNA84L09Z226Q
LEONARDI	MANUELA	CATANIA	20/11/86	LNRMNL86S60C351W
ONORATO	LILLI	PETRALIA SOTTANA	09/03/90	NRTLLL90C49G511S
SANNASARDO	ROBERTO	PALERMO	31/05/88	SNNRRT88E31G273X

tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), e Rosy Floriana Barbata (c.f.BRBRYF87P65D423C; fax: 0917722955; pec: florianabarbata@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma,Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- la **Regione Siciliana**, in persona del Presidente *pro tempore;*
- l'**Assessorato alla Salute della Regione Sicilia,Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore;*
- le **Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018;**
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **Maida Chiara**, posizione n. 186;

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA)

- della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di formazione in Medicina Generale della Regione Sicilia triennio 2018/2021, D.D.G. n. 9/2018, pubblicata sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_Archivi

oNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico) in data 11 gennaio 2019 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;

- dell'allegato A al D.D.G. n. 9/2018, pubblicato in data 11 gennaio 2019 sul sito della Regione Sicilia (http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico_News?stepThematicNews=det_news&idNews=198138114&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipartimentoOsservatorioEpidemiologico);

- del D.D.G. n. 30 del 14 gennaio 2019 con cui è stato sostituito l'allegato A della graduatoria definitiva a seguito di alcune rettifiche,nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria anche se al momento sconosciuti;

- della prova di concorso composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale della Regione Sicilia con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente;

- degli atti della Commissione ministeriale con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3, comma 5, del D.M. 7.03.2006 - "Versione A, B, C, D ed E";

- per quanto di ragione, di tutti i verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula della Regione presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova del 17 dicembre 2018;

- per quanto di ragione, dei verbali di ricorrezione delle commissioni esaminatrici ed in particolare dei verbali n. 3 della I, III e VI commissione;

- per quanto di ragione, dei verbali n. 3 del 2 gennaio 2019 della III commissione e del 4 gennaio 2019 della I commissione nella parte in cui le medesime commissioni ormai decadute hanno ricorretto non più non più in forma anonima ed ormai ad abbinamenti fatti;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Formazione in Medicina Generale triennio 2018/2021;

Si premette in

FATTO

Con bando approvato con decreto assessoriale n. 1718, del 28 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, Serie Speciale Concorsi n. 14, del 5 ottobre 2018, la Regione Siciliana ha indetto,al pari delle altre regioni, il concorso per l'ammissione al Corso di formazione specialistico in medicina generale per il triennio 2018/2021.

Occorre sin da subito precisare, infatti, che tale concorso è bandito annualmente con provvedimento del Ministero della Salute, dal momento che il suo svolgimento deve avvenire in maniera identica e contestuale in tutte le Regioni, salvo poi essere gestito totalmente a livello locale.

Il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale del triennio 2018/2021 è stato inizialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale Concorsi ed Esami n. 49 del 22 giugno 2018, ma è successivamente stato annullato.

Ciò in quanto, a seguito di quanto comunicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota prot. 3766/C7SAN del 7 settembre 2018, sono state rese note ulteriori disponibilità economiche per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021, a modifica di quanto reso noto con il precedente Avviso del 15 giugno 2018 (G.U.R.I. n. 49, del 22 giugno 2018, Serie IV Speciale, Concorsi ed Esami).

Così a seguito dell'annullamento, il concorso per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie IV Speciale Concorsi ed Esami n. 80 del 9 ottobre 2018.

Di seguito a quanto comunicato con Avviso del 10 settembre 2018 (G.U.R.I. Serie IV speciale Concorsi ed esami n. 72 dell'11 settembre 2018) le varie Regioni hanno bandito i concorsi per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale.

Il Ministero ha poi stabilito, con apposito avviso, che il test si sarebbe tenuto contestualmente in tutte le Regioni in data 17 dicembre 2018.

La prova è consistita nella somministrazione di un questionario di 100 domande a risposta multipla, su argomenti di medicina clinica, con unica risposta esatta per singolo quesito, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 07.03.2006, da apporsi sul modulo risposte, e da espletarsi in due ore.

Parte ricorrente ha preso parte al concorso per la Regione Sicilia e all'esito dello stesso è stata ritenuta idonea alla frequentazione del corso di formazione, con il punteggio di

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO	POSIZIONE
BUSUITO	GIULIA	73	342
GIORDANO	GAETANA CLAUDIA	54	1231
HABIBALLAH	ANAN	56	1191
LEONARDI	MANUELA	67	704
ONORATO	LILLI	58	1119
SANNASARDO	ROBERTO	58	1124

Vedendosi esclusa dall'elenco dei vincitori, parte ricorrente ha presentato un'istanza di accesso agli atti e ha potuto prendere visione dei verbali di svolgimento e di correzione delle prove, nonché copia della propria "busta", contenente il modulo anagrafico, il questionario, il modulo risposte e le istruzioni generali di compilazione con allegati tutti i 100 quesiti di esame.

E' stata fornita, inoltre, la griglia delle risposte esatte elaborata dal Ministero sulla base della quale la Commissione regionale ha corretto la propria prova.

Orbene, dall'analisi dei verbali (in atti) è emerso che, dopo la correzione delle prove,**le commissioni del concorso hanno provveduto a ricontrollare tutte le prove e, in alcuni casi, a ricorreggerle manualmente, nonostante fosse già avvenuto l'abbinamento con le generalità dei candidati.**

Dopo lo svolgimento del concorso, infatti, una volta ultimate le attività di correzione delle prove affidate ad una ditta esterna la quale, così come tassativamente previsto dal bando si è avvalsadell'ausilio del lettore ottico, sono stati effettuati gli abbinamenti tra i moduli risposta e le rispettive anagrafiche.

Tuttavia, successivamente all'abbinamento, con nota prot. n. 94226 del 20 dicembre 2018, l'Assessorato alla salute della Regione Sicilia ha trasmesso a tutti i segretari delle commissioni del

concorso *de quo* una mail inviata dalla Regione Toscana, con la quale si avvertiva tutte le altre Regioni di controllare eventuali difformità nella documentazione consegnata ai candidati, con particolare attenzione alla difformità tra il codice questionario e quello della griglia risposte.

A seguito di questa nota, le Commissioni hanno proceduto a ricontrollare tutte le prove del concorso, ed a ricorreggerle manualmente, nonostante fossero già note le generalità dei candidati ed effettuato l'abbinamento anagrafica modulo risposte.

Infatti, l'Assessorato al fine di fornire una risposta alla Regione Toscana e avere certezza della correttezza della procedura ha invitato tutte le Commissioni a "*procedere ad una verifica della documentazione consegnata e a segnalare ogni eventuale irregolarità riscontrata*"ed,"*in caso di irregolarità a voler procedere alla correzione manuale dell'elaborato*" (*cfr.* nota Assessorato Salute Regione Sicilia n. 94226 del 20 dicembre 2018 in atti).

Tutte queste circostanze, riportate minuziosamente nei verbali allegati al presente ricorso,attestano uno svolgimento del concorso in esamesicuramente illegittimo.

Come si spiegherà meglio nel proseguo, infatti, la Commissione esaminatrice, oltre ad aver apertamente violato le disposizioni della *lex specialis,* non ha rispettato i principi basilari di qualunque concorso pubblico.

I provvedimenti sopra indicati sono censurabili per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO DI CUI AL D.A. 1718/2018 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Come anticipato nelle considerazioni in fatto, la procedura concorsuale di cui si discorre è stata viziata da illegittimità alquanto eclatanti, se non addirittura grossolane.

Nello specifico, le Commissioni preposte alla salvaguardia del regolare svolgimento della prova hanno provveduto, a seguito dell'avviso prot. n. 94226 del 20 dicembre 2018, trasmessa dall'Assessorato alla salute della Regione Sicilia, previa comunicazione fornita dalla Regione Toscana,[1] ad una revisione totale di tutta la documentazione esibita dai candidati, nonostante l'abbinamento, a seguito dell'apertura delle buste piccole contenenti la scheda anagrafica, era già stato completato (cfr. verbale n. 3 della I, III, VI commissione).

Volendo analizzare minuziosamente la superiore circostanza, anche attraverso il supporto dei verbali prodotti, è agevole constatare come la ricorrezione delle prove avvenuta in questi termini si pone come elemento lesivo del fondamentale principio dell'anonimato, insito in tutte le procedure concorsuali.

Infatti, le attività di ricorrezione, che questa difesa ritiene pregiudizievoli per l'interesse dell'odierna parte ricorrente, sono state espletate nonostante fossero già note le generalità dei relativi candidati!

Secondo quanto statuito dal bando, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. n.487/1994, infatti, i candidati erano tenuti, al termine della relativa prova, ad imbustare la scheda anagrafica in una busta piccola, mentre il foglio risposte in una busta più grande proprio a garanzia dell'anonimato degli elaborati. Stando a quanto dedotto dai verbali le Commissioni esaminatrici hanno provveduto alla ricorrezione delle prove una volta che le buste piccole contenenti in dati anagrafici dei candidati erano già state aperte venendo, così, inevitabilmente a conoscenza delle loro generalità e determinando la patente illegittimità che con il presente atto si denuncia.

Appare, dunque, macroscopica la violazione del già richiamato principio, soprattutto se si considera la *ratio* dello stesso; ed infatti, il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata per tutti** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, che postula una valutazione obiettiva e scevra da manipolazioni dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, postula che gli atti riferibili ai candidati, in particolare le prove, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione di tutti.

---

[1] La comunicazione trasmessa dalla Regione Toscana ineriva un avviso nei confronti di tutte le Commissioni esaminatrici, di verificare eventuali difformità tra il codice questionario e il codice della griglia risposte.

Del resto, sul punto si è recentissimamente espresso il giudice amministrativo affermando peraltro che *"La circostanza che gli elaborati venissero corretti presso una sede diversa dall'Università ed esattamente presso il CINECA non cambia i termini della questione, giacché l'avvenuta violazione del principio della regola dell'anonimato determina in astratto l'illegittimità della procedura, quale che siano gli organi che in concreto procedano alla correzione delle prove scritte. Infatti, se in una fase della procedura concorsuale si determina una lesione del principio considerato, questa lesione non può essere sanata dalla circostanza che i soggetti, che procedono alla correzione, siano diversi da quelli che hanno seguito lo svolgimento delle prove scritte, giacché la violazione costituisce, per così dire, una situazione di pericolo senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta effettiva alterazione della regola di imparzialità, essendo sufficiente l'astratta possibilità che la valutazione delle prove possa essere stata alterata (Ad. plen. sentenza n. 26/13)"* (cfr. CGA sentenza n. 196/2018)

Non v'è chi non veda come la circostanza per la quale i commissari hanno ricorretto le prove, conoscendo le generalità del candidato che aveva compilato quel modulo, ha violato inesorabilmente il principio dell'anonimato.

Sulla scia delle considerazioni fin qui esposte, è opportuno soffermarsi su un punto.

La procedura concorsuale *de qua* essendo caratterizzata dalla somministrazione di quesiti a risposta multipla, nonché da procedure di valutazione automatizzate, *rectius* attraverso l'utilizzo di un lettore ottico puntato direttamente su codice identificativo presente in ciascun elaborato, secondo alcuni minoritari orientamenti giurisprudenziali non sarebbe passibile di alcuna valutazione di carattere discrezionale ad opera dell'Amministrazione procedente. L'effetto di una tale concezione sarebbe quello di escludere un'eventuale violazione/lesione del principio dell'anonimato, in vicende come quella di cui si discorre nel presente atto.

Sul punto occorre segnalare innanzitutto che tale tesi non è più condivisa dalla recente giurisprudenza la quale ritiene che **"il principio fondamentale dell'anonimato e della segretezza di rilievo costituzionale, è immanente a qualunque procedura concorsuale"** e **"le modalità concrete di svolgimento della prova stessa, debbono in concreto apparire sempre e comunque rispettose del pervasivo principio dell'anonimato"** (cfr. CGA, sentenza n. 196/2018)

Sul punto anche il TAR Milano, in tema di lesione del principio dell'anonimato, ha affermato che non è condivisibile la tesi secondo cui *"le modalità della prova (quiz a risposta multipla) escluderebbero qualunque discrezionalità dell'amministrazione, atteso che tali modalità non*

consentono di escludere la possibilità che soggetti diversi dal candidato, resi edotti del nominativo del candidato apposto in testa all'elaborato, abbiano provveduto a riempire una o più domande lasciate in bianco. *Sul punto, è il caso di ricordare come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato abbia, con sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».Nel corpo delle sentenze, peraltro, l'Adunanza Plenaria ha fra l'altro preso in esame – ritenendolo non condivisibile – l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazione dell'anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso sarebbe irrilevante ove la prova concorsuale consistesse nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultassero, perciò, riconosciuti all'amministrazione margini di discrezionalità valutativa, qualora non fosse fornita prova del fatto che l'osservanza della regola procedimentale dell'anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale"* (cfr. TAR Milano, sent. n. 2183/2015)

Peraltro, anche se la tesi contraria fosse meritevole di condivisione, ad ogni modo sarebbe da escludere nel caso *de quo*, in quanto l'Amministrazione competente ha materialmente e manualmente apportato delle correzioni agli elaborati dei candidati. Dunque, non sembra velleitario ipotizzare una modifica degli stessi in relazione alle generalità del proprio autore. D'altronde, basti leggere a titolo esemplificativo il verbale della VI commissione sottostante dove

sono stati addirittura elencati con nome, cognome e codice i candidati oggetto di ricorrezione.

La commissione al completo prende in carico il plico contenente gli elaborati corretti dalla Intersistemi Italia S.p.A., con sede a Firenze, e dell'allegato elenco dei punteggi (All. 1) consegnati dal Dirigente del Servizio 2 Formazione e Comunicazione al Segretario in data 18/12/2018.
Successivamente il Segretario procede alla trascrizione dei punteggi dell'allegato di cui sopra sull'apposito modulo redatto dall'amministrazione (All. 2).
Terminata tale operazione, la commissione procede alla apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati autori dei singoli elaborati, viene trascritto il numero identificativo sulla scheda anagrafica. I dati identificativi vengono trascritti sulla apposita scheda sulla quale sono già stati annotati i punteggi ottenuti (All. 2), così come previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti, il superamento della prova si consegue con il raggiungimento del punteggio minimo di 60 punti, corrispondente a 60 risposte esatte.
Sono state eseguite le operazioni di valutazione ravvisando che, alla stessa stregua di quanto accaduto e comunicato con e-mail della Regione Toscana (All.3), n, 7 candidati, sotto identificati, hanno ricevuto un plico chiuso e sigillato con il lembo aperto in alto timbrato e siglato, contente un modulo risposte identificato con n. 21201802 con il modulo domande identificato 21201803.

1. 06029 – Milazzo Alessandro
2. 06044 – Maimone Federica
3. 06053 – Morabito Giada
4. 06087 – Nicolini Sara
5. 06088 – Midolo Giovanni
6. 06104 – Luppino Vincenzo
7. 06148 – Modica Francesca

Pertanto la Commissione ritiene opportuno, al fine di non pregiudicare la prova dei singoli candidati, di procedere ad una nuova correzione dell'elaborato prodotto, per mezzo di copia fotostatica dello stesso (All. nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), apponendo il segno "X" sulle risposte esatte secondo la griglia di correzione "versione C".

E la VI commissione non è la sola ad aver agito in questo modo.

Addirittura le commissioni (ad esempio la I e la III commissione) che avevano già completato le procedure di correzione e abbinamento, quando l'Assessorato alla Salute ha emesso la nota prot. N. 94226 del 20 dicembre 2018, sono state riconvocate per il 2 e 4 gennaio 2019, pur essendo i commissari ormai decaduti dalla propria carica e non avendo, come si dirà meglio di seguito, alcun potere per ricorreggere e validare le prove, come disposto dall'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e dalla *lex specialis* di cui al D.A. n. 1718/2018.

Per quanto concerne il profilo probatorio, come già accennato, è principio acquisito dalla giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale, la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva e non dipendere dalla dimostrazione della effettiva e concreta manomissione o alterazione dei compiti, in quanto *"l'A.P. del Consiglio di Stato, **ha inteso ribadire che anche una "ipotetica conoscenza" dei candidati , resa possibile dalle modalità concretamente utilizzate per la loro identificazione, appare di per se stessa idonea a violare il pieno anonimato dei quali essi debbono godere nelle procedure concorsuali pubbliche**; e, perciò, ad essere sanzionata*

"senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione"» (cfr. CGA, sentenza n. 186/2016, *ex multis* T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071, Adunanze Plenarie del CdS n. 26, 27, 28 del 2013).

Dunque, anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova.

Intervenendo sulla questione, infatti, **l'Adunanza plenaria**, ha ritenuto che«*mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*»(cfr. Ad. Plen. Consiglio di Stato, n.28/2013).

Si addiviene così al seguente principio di diritto: "**Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione**"(cfr. *ex multis*, **Consiglio di Stato , sez. III , 22/02/2017 , n. 834).**

E infatti, i Giudici Amministrativi hanno giustamente rilevato che, solo operando in ossequio al principio dell'anonimato della prova si possa garantire l'incorruttibilità dei Commissari esaminatori (*cfr.*TAR Sardegna, Cagliari, sez. I^, sent. n. 229/2013).

Donde, la manifesta illegittimità dell'*agere* amministrativo per violazione del principio dell'anonimato dei partecipanti.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999 N. 368 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CUI AL D.A. N. 1718/2018 E DEI PRINCIPI DI LEGGE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DI PROVE CONCORSUALI E DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI CONGRUITÀ, ADEGUATEZZA, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER SVIAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DALLA FUNZIONE TIPICA

Nel caso di specie l'attività posta in essere dalle varie Commissioni, appositamente istituite per vigilare in sede concorsuale e per correggere le prove sostenute dai candidati,oltre ad essere stata svolta in spregio dei principi generali in materia di svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, ha apertamente violato anche il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999 n. 36 e la *lex specialis* del concorso.

E invero, come se quanto sin ad ora rilevato non bastasse deve segnalarsi un'ulteriore gravissima illegittimità di cui sono affetti gli atti odiernamente impugnati.

Alcune delle commissioni riconvocate per ricorreggere le prove che presentavano delle irregolarità, al momento della seconda convocazione, ai sensi di quanto prescritto dalla normativa di riferimento,risultavano ormai decadute e quindi prive di poteri.

La *lex specialis* del concorso,infatti, richiamando la normativa in materia, all'art. 10 dispone tassativamente che "***La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario***" (*cfr.* art. 10 del D.A. 1718/2018 in atti).

A violare nella specie tale disposizione sono state la I e la III commissione che, come si evince dai verbali, si sono riunite per la ricorrezione degli elaborati - nella medesima composizione - rispettivamente in data 04 gennaio e 02 gennaio 2019, quindi ben oltre i sette giorni prescritti dalla legge e dal bando (*cfr.* verbali n. 3 della I e della III commissione in atti).

Così operando, hanno reso invalidi gli atti successivamente emanati e a cascata anche la graduatoria finale che è stata redatta a seguito di una ricorrezione evidentemente illegittima, oltre cha da un punto di vista concreto anche dal punto di vista formale.

E neppure può dirsi che il caso odiernamente esaminato possa rientrare nei casi "sanabili" ai sensi di quanto disposto dal II comma dell'art. 21 *octies*, 1egge 7 agosto 1990, n. 241 che com'è noto ritiene che "*Non é annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*".

Ciò in quanto, la procedura di ricorrezione è inficiata, come argomentato nel I motivo di ricorso, dalla patente violazione dell'anonimato e, quindi, neppure può sostenersi che il contenuto dell'atto sarebbe stato il medesimo in presenza di una nuova e legittimata commissione.

E invero, il verbale e la graduatoriaemessa da una nuova Commissione, così come previsto dalla normativa, avrebbe con certezza potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Ben poteva una nuova commissione, infatti, procedere con il reimbustamento di tutte o anche solo alcune prove al fine di ricorreggere quelle viziate da difformità senza violare l'anonimato dei candidati.

Da qui l'interesse ad ottenere l'annullamento *in parte qua* degli atti impugnati.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il concorso in esame ha violato anche un ulteriore principio basilare delle procedure concorsuali, ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati.

Ciò sotto due differenti profili.

A. SUL POSSIBILE E DIMOSTRABILE SCAMBIO DELLA PROVA PER L'ASSENZA DI UN CODICE A BARRE IDENTIFICATIVO SUL MODULO RISPOSTE

Nel test per l'accesso al corso di formazione specialistica in Medicina Generale di quest'anno, infatti, a seguito del riconoscimento effettuato in sede di registrazione non veniva più ricontrollata l'identità dei candidati che ben potevano decidere di scambiarsi la prova. Il modulo risposte,infatti, era totalmente privo di un codice a barre identificativo e una volta redatto poteva essere assolutamente scambiato.

Tra l'altro ciò è quello che materialmente è accaduto.

Come dimostrano ancora una volta i verbali del concorso (*cfr.* verbali III Commissione e VI commissione in atti) molte prove sono state ricorrette perché presentavano una difformità tra il codice contenuto nel modulo risposte e quello del questionario.

In altre parole il questionario aveva un codice identificativo del correttore che terminava con una sequenza (A-801, B-802, C-803, D-804, o E-805) diversa da quello contenuto nel modulo risposte.

Tale circostanza ha fatto sì che diverse prove fossero state lette male dal lettore ottico che correggeva in base al correttore indicato nel codice del modulo risposte, tanto da richiederne successivamente la correzione manuale.

Le commissione ha ritenuto che ciò fosse dovuto ad un problema di stampa o di abbinamento addebitabile alla Società che ha predisposto i plichi, ma si potrebbe tranquillamente essere verificato per uno scambio tra candidati degli stessi moduli risposte.

Vale la pena precisare, infatti, che il codice inserito nel modulo risposte non indicava unicamente una prova, ma piuttosto identificava il correttore da utilizzare per la correzione del compito stesso tramite lettura ottica.

Tali codici, apposti ugualmente sia sul modulo risposte che sul questionario, erano identici per tutti i candidati e differivano, com'è visibile dall'immagine sottostante, solo nelle ultime tre cifre che stavano ad indicare rispettivamente:

801 – correttore A

802 – correttore B

803 – correttore C

804 – correttore D

805 – correttore E

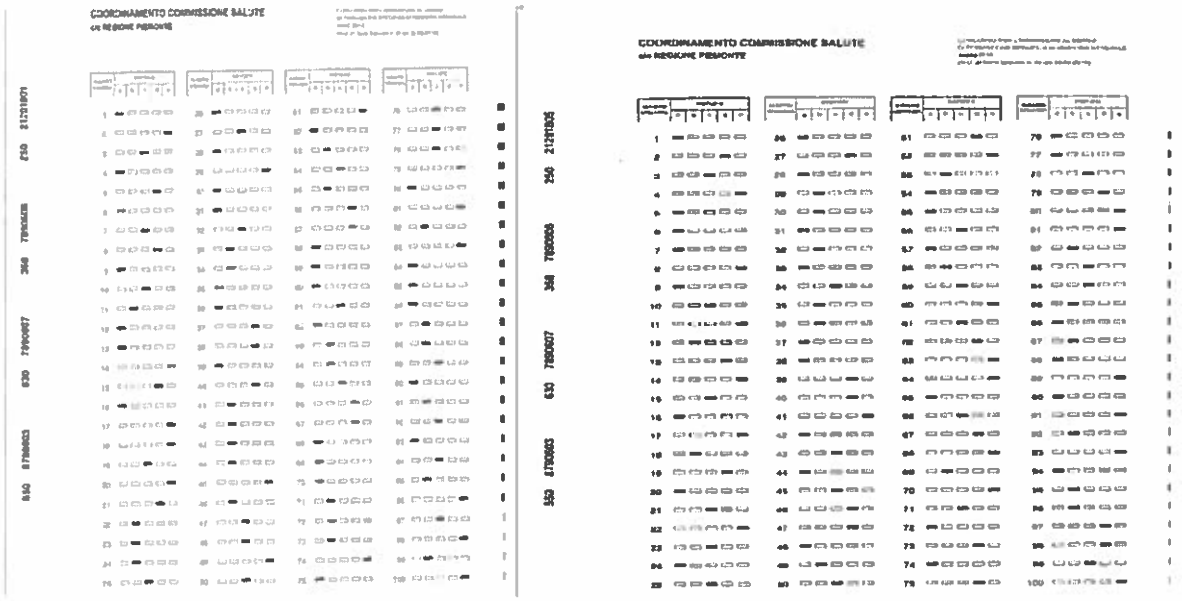

In altre parole, il codice stampigliato in orizzontale sul modulo risposte permetteva solo l'abbinamento tra la matrice di quest'ultimo e il rispettivo questionario.

Durante il test nelle varie aule sono state distribuite le diverse versioni che, in base al tipo di correttore, presentavano un ordine di domande diverse tra loro; ciò con il chiaro intento di evitare proprio la possibile copiatura.

Al termine della prova ogni candidato richiudeva la scheda anagrafica nella busta piccola e dopo averla sigillata la riponeva in una busta più grande insieme al modulo risposte.

Non è difficile pensare che,non essendo identificati all'uscita, alcuni candidati ben abbiano potuto sostituire il proprio modulo risposte con quello di un altro candidato.

Ciò spiegherebbe il perché, all'atto della correzione, siano stati rinvenuti diversi compiti che non presentavano una corrispondenza tra il codice del modulo risposte e quello del rispettivo questionario.

Tale circostanza, oltre ad essere molto grave, dimostra come tale *modus operandi* si sia potuto verificare anche con riguardo a candidati che avevano lo stesso numero di correttore (ad esempio stesso codice nel modulo risposte 801), facendo così accrescere enormemente la platea dei soggetti che ha potuto usufruire di tale escamotage.

Non dimentichiamo, infine, che i compiti che non presentavano corrispondenza tra il codice del questionario e quello del modulo risposte non sono stati annullati, ma sono stati comunqueoggetto di ricorrezione da parte dei commissari e alcuni di loro si sono utilmente collocati in graduatoria.

Quanto rilevato sin ad ora evidenzia in modo ineludibile come la procedura oggetto del presente gravame non si sia svolta entro i canoni di legalità e correttezza.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

B) SUL POSSIBILE SCAMBIO DELLA PROVA DOVUTO ALL'ASSENZA DI UN CONTROLLO DEI DATI ANAGRAFICI

Per altro verso è possibile notare come una siffatta procedura di svolgimento del concorso può aver permesso anche l'alterazione dei dati contenuti sulla scheda anagrafica.

Del resto, nessuno ha controllato in uscita le generalità dei candidati e quindi i dati inseriti nella scheda anagrafica ben potevano essere modificati.

Ciò ha reso possibile, quantomeno in linea teorica,lo scambio di persona.

Ben potendo, infatti, ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto interessato alla vincita del concorso e per il quale svolgere il compito.

Sui dati anagrafici è stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Il questionario, il modulo risposte e il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre identificativo, contrariamente a quanto avviene per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso ove, tali codici identificativi, sono stati impressi in alcuni casi addirittura in ogni singolo foglio del questionario.

Sarebbe stato sufficiente dotare i candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è previamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione. Tale adesivo ben poteva essere consegnato ai candidati all'inizio della prova e, dagli stessi, inserito obbligatoriamente nella scheda anagrafica.

Ciò avrebbe certamente tutelato il principio di paternità della prova, invece in tal modo apertamente violato.

Peraltro, tale procedura è stata messa in atto anche da altre Regioni che per evitare tale evenienza, infatti, hanno dotato tutti i candidati di un'etichetta adesiva riportante le generalità di ogni candidato da attaccare nella scheda anagrafica (cfr. l'esempio della Regione Piemonte nell'immagine in calce)

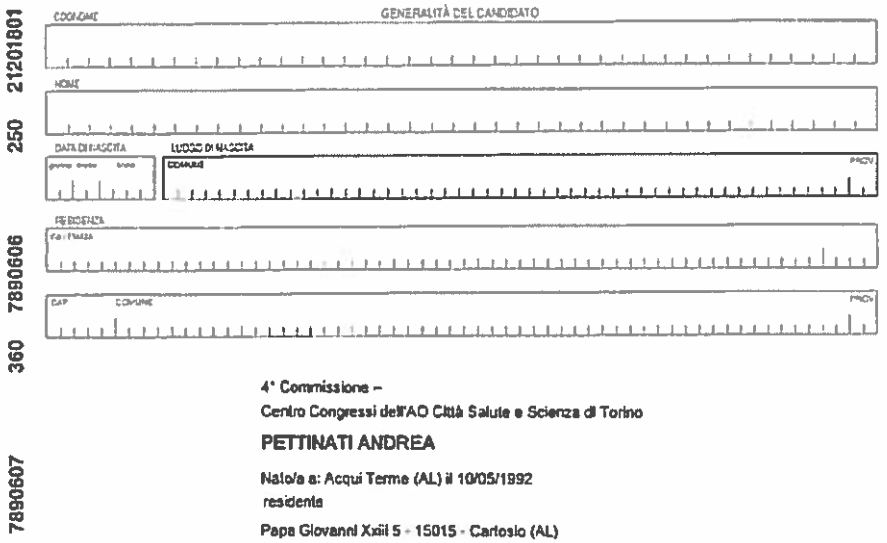

In tale modo era certamente impossibile che si verificasse lo scambio della prova cosa che, invece, potrebbe essersi verificata nel concorso svoltosi in Sicilia.

Anche sotto i due profili sopra analizzati, pertanto, la procedura in esame è certamente censurabile.

IV.VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DEL CONCORSO E IN PARTICOLARE DELL'ART. 7 D.A. 1718/2018 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Il principio di imparzialità, che trova la propria fonte nel combinato disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, disegna un preciso onere in capo la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto dell'obbligo di perseguimento della giustizia sostanziale, evitando discriminazioni e arbitri nell'attuazione dell'interesse pubblico.

Tale principio impone che ogni decisione dell'Amministrazione debba essere necessariamente preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto volti a valutare i contrapposti interessi in gioco.

L'applicazione degli anzidetti principi nell'ambito di ciascun procedimento amministrativo, ed in particolare di quelli preordinati a consentire l' ammissione degli aventi interesse ad una qualsiasi utilità, è una forma obbligata dell'azione amministrativa.

Ebbene, oltre alle censure fin'ora scrutinate, che concorrono di per sé ad invalidare fortemente la procedura, ve ne sono delle altre che meritano certamente l'attenzione da parte di Codesto Ecc.mo C.G.A.

Dall'attenta lettura dei verbali, infatti, emergono ulteriori aspetti che contribuiscono a ritenere la procedura concorsuale per l'accesso al corso di formazione specialistica in Medicina generale di quest'anno del tutto illegittima.

A) <u>SUL NON CONTESTUALE INIZIO DELLA PROVA</u>

Come già accennato in narrativa infatti, la prova bandita a livello nazionale dal Ministero della Salute viene poi materialmente gestita a livello locale dalle Regioni.

Ciò spiega come mai la procedura, pur essendo similare, presenti delle peculiarità da Regione a Regione.

Quello che certamente deve accomunare tutte le sedi concorsuali è il giorno e l'orario di inizio previsto per lo svolgimento del concorso.

Sul punto il bando di concorso all'art. 7 prevede che "*Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede all'ora indicata dal Ministero della salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati*".

L'inizio della prova deve avvenire contestualmenteproprio perché le domande oggetto del test sono identiche su tutto il territorio nazionale e una "fuga di notizie" potrebbe certamente avvantaggiare qualcuno e sfavorirequalcun'altro, ledendo fortemente la *par condicio* tra i candidati.

Nonostante questa prescrizione i verbali, tuttavia, dimostrano come la V Commissione (vd. Verbale n. 1 della V commissione) abbia dato inizio alla prova ben80 minuti dopo l'orario prestabilito.

Ciò in quanto, come riportato nel verbale, il presidente della commissione, dopo aver cominciato a distribuire i plichi, si è reso conto che i plichi andavano timbrati e firmati in alto a destra. Considerato che alcuni commissari, invece, avevano proceduto a timbrare e firmare in alto a sinistra è stato ritenuto necessario provvedere al ritiro dei soli plichi timbrati e firmati in alto a sinistra, lasciando inspiegabilmente a disposizione solo di una parte dei candidati i plichi corretti.

Come si legge dal verbale, tuttavia,"**essendo i plichi posti in una pellicola trasparente facile è stato per i candidati in possesso del compito visualizzare almeno parte delle domande**".

Se a ciò si aggiunge che il plico è stato in possesso di alcuni "fortunati" per quasi un'ora durante la quale, come dimostra il verbale, si sono pure potuti allontanare per usufruire liberamente dei servizi igienici, non risulta difficile dimostrare come ci sia stata una sicura e lampante lesione della par condicio tra i candidati.

B) SULLA IMPOSSIBILITÀ PER I CANDIDATI DI LASCIARE LA PROPRIA POSTAZIONE

L'art. 7 della *lex specialis* prevede inoltre che "*Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico*".

Anche sotto tale profilo la procedura concorsuale odiernamente esaminata ha violato il bando di concorso.

Pur essendo espressamente vietato allontanarsi per tutta la durata della prova, la commissione ha permesso a moltissimi candidati di alzarsi per recarsi in bagno.

Nel corso di una procedura esente da vizi probabilmente tale circostanza non sarebbe particolarmente rilevante, ma in un concorso in cui le illegittimità hanno riguardato ogni momento della prova non può dirsi lo stesso.

Certamente soprattutto nella commissione dove, come sopra evidenziato, si è lasciato nella disponibilità dei candidati il plico aperto l'esser potuti in maniera indiscriminata recarsi in bagno potrebbe aver permesso ai candidati di consultare le risposte su internet con grave lesione degli interessi di parte ricorrente.

C) SUL MATERIALE CONCORSUALE

Secondo quanto previsto dal bando di concorso (art. 7 d.a. 1718/2018): "*Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande*".

Tutti i candidati quindi avrebbero potuto usufruire di un solo modulo risposte e, come indicato nelle istruzioni alla prova fornite a tutti i candidati, le risposte una volta apposte non potevano in alcun modo essere modificate, non essendo permessa la sostituzione del plico per tale evenienza.

Quindi, teoricamente nessuno avrebbe dovuto avere la possibilità, in caso di errori di ricopiatura o sviste, di poter utilizzare un secondo modulo risposte.

Ma così non è stato.

Come si evince dai verbali (cfr. verbale n. 1 della I commissione) alcuni candidati "onesti" hanno denunciato prima dell'inizio della prova la presenza nel loro plico di un secondo modulo risposte e la commissione ha provveduto a ritirarlo.

Ebbene, nonostante queste numerose segnalazioni, la commissione inspiegabilmente non ha mai provveduto a vigilare e a controllare che altri candidati non avessero a loro disposizione un secondo modulo risposte.

Ciò è dimostrato dal fatto che addirittura ci siano stati dei candidati che non avendone fatto parola inizialmente, poi non avendolo utilizzato, lo hanno fatto presente alla commissione solo al

momento della consegna della propria busta (cfr. verbale 1 della I commissione - ore 12.25 quando la prova era terminata alle 12.20).

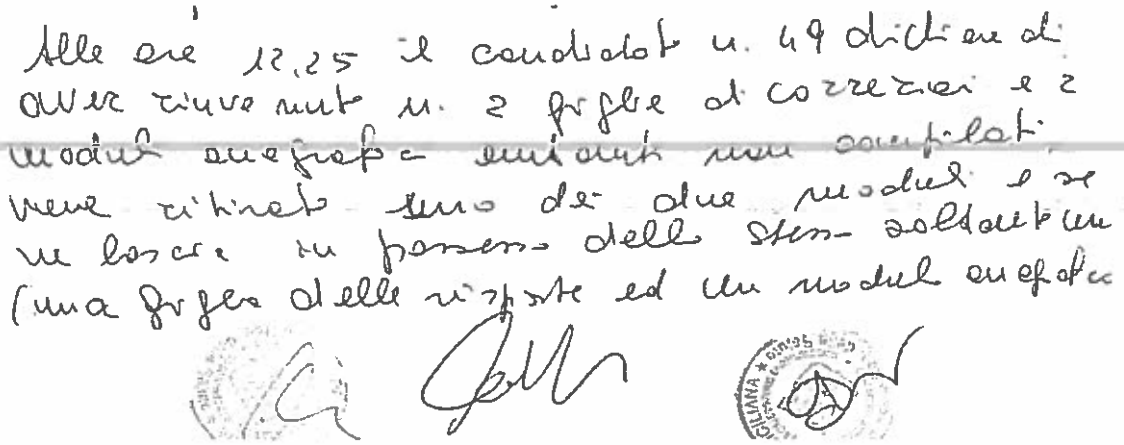

Alle ore 12,25 il candidato n. 49 dichiara di aver rinvenuto n. 2 figlie di correzioni e 2 moduli anagrafici aumenti non compilati, viene ritirato uno dei due moduli e se ne lascia in possesso dello stesso soltanto un (una figlia delle risposte ed un modulo anagrafico

O addirittura, cosa ancor più grave com'è possibile leggere dal verbale di correzione della II commissione sotto riportato, alcuni candidati non lo hanno mai consegnato alla commissione esaminatrice el'hanno imbustato.

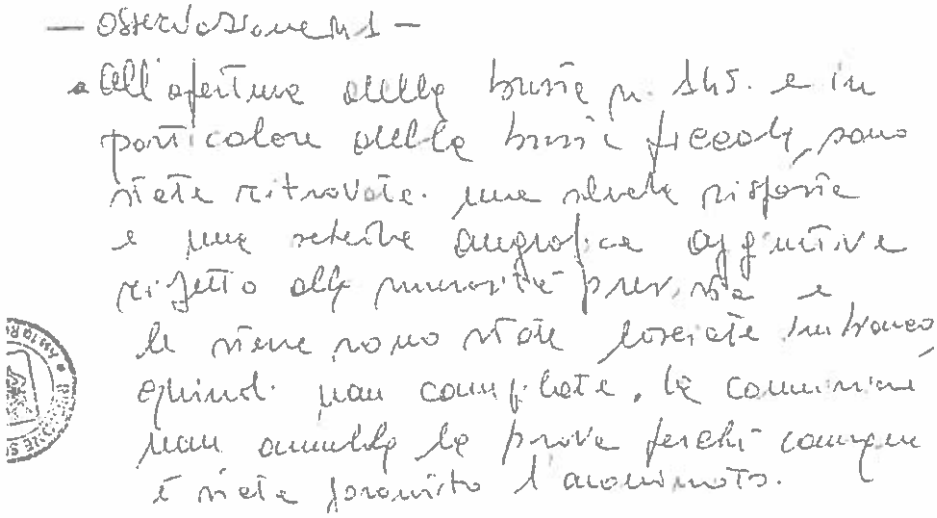

— Osservazione n. 1 —

- All'apertura della busta n. 145 e in particolare della busta piccola, sono state ritrovate una scheda risposta e una scheda anagrafica aggiuntive rispetto alla numerosità prevista e le stesse sono state lasciate in bianco, quindi non compilate, la commissione non annulla la prova perché comunque è stata garantito l'anonimato.

Anche sotto tale profilo è stata lesa la par condicio tra i candidati che per gli innumerevoli motivi già menzionati sono stati svantaggiati da uno svolgimento della prova sicuramente viziato in ogni suo aspetto.

Infine, con riferimento sempre al materiale concorsuale difforme vale la pena sottolineare l'ennesima irregolarità presente nel concorso odiernamente censurato, ovvero **la presenza (secondo quanto riscontrabile dai verbali) di schede risposte inspiegabilmente con le caselle già completamente annerite**.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

Paradossalmente, infatti, durante la prova è stata denunciata da alcuni candidati la presenza di schede già contenenti le risposte.

concorso e alle ore 11:07 ha inizio la prova scritta, assegnando il termine di 2 ore per l'espletamento della prova.

Iniziata la prova al dott. Mandile Giovanni (posto n. 64) viene immediatamente sostituita l'intera prova perché erroneamente nel modulo dell'anagrafica trascrive il nome al posto del cognome.

Il dott. Marino Davide (posto n. 213) trova il modulo risposta già oscurato e pertanto si procede alla sostituzione con un nuovo modulo.

La dott.ssa Marletta Eleonora (posto n. 235) trova n. 2 moduli risposta già segnati. Gli stessi vengono restituiti alla Commissione, che provvede alla sostituzione con un nuovo modulo.

Anche tale circostanza concorre a ritenere del tutto illegittima la procedura in quanto, se da un lato il fatto è stato denunciato e il relativo plico è stato sostituito, non è detto che tale avvenimento non sia stato da altri sottaciuto, come avvenuto per il caso del doppio modulo risposte.

Il fatto che la commissione del concorso, vista la gravità della cosa, non abbia messo in campo nessuno strumento utile a contrastare determinate irregolarità, effettuando quindi dei controlli, concorre a ritenere la sua attività del tutto illegittima, perché assunta in violazione dei basilari principi di imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.: in attuazione dei quali, essa deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire.

Donde il presente motivo di diritto.

* * *

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto, invece, al *periculum in mora* si consideri che, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere ammessa al corso di formazione – anche in sovrannumero e senza percezione della relativa borsa di studio - il suo percorso di formazione e di apprendimento sarebbe ingiustamente ed irreparabilmente limitato e pregiudicato.

Il danno infatti è *in re ipsa*, atteso l'imminente inizio del corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia prevista per il mese di marzo e considerato dunque che, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata iscrizione,

parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente il corso e il ricorso risulterebbe, in pratica, proposto inutilmente.

La mancata partecipazione alle lezioni ed alle attività di tirocinio ed il protrarsi dell'impedimento di prendere parte alle stesse per effetto della ingiusta esclusione dal corso nelle more della trattazione nel merito del ricorso, avrebbero anche l'effetto di vanificare gli effetti di un futuro provvedimento di accoglimento del ricorso e di ammissione, giacché, in ragione dell'obbligo di frequenza di cui all'art. 24 D. Lgs. 368/1999, la medesima rischierebbe, per cause a sé non imputabili, di non raggiungere il numero di presenze necessarie per la valida frequentazione del corso stesso.

Per tale ragione, si ritiene che sussistano i presupposti per invocare la concessione della misura cautelare.

Infine, la concessione della invocata misura cautelare appare idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto, a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili che derivano a parte ricorrente dalla mancata partecipazione al corso di formazione, nessun pregiudizio subirebbero nè le Amministrazioni resistenti né i candidati controinteressati, dal momento che, le prime, non dovrebbero affrontare esborsi di denaro in favore di parte ricorrente (che, come detto, chiede che per l'ammissione avvenga anche senza percezione della borsa di studio), e, per i secondi, perché tale ammissione avverrebbe in sovrannumero e senza l'esclusione dei candidati già ammessi al corso.

***

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora Codesto Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

*****

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ill.mo Presidente della Regione Siciliana accolga il presente ricorso in ogni sua parte e conseguentemente:

-in via cautelare: previa sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, ordinare alla Regione Sicilia di provvedere alla conseguente iscrizione – anche, sia pure in ipotesi in sovrannumero e/o senza borsa - dell'odierna parte ricorrente al corso di formazione specialistica in medicina generale per la Regione Sicilia triennio 2018/2021;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed ammettere parte ricorrente al corso di formazione specialistica in Medicina Generale triennio 2018/2021 della Regione Sicilia con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2 del c.p.a., o, in subordine, disporre l'annullamento del concorso e la riedizione dello stesso.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Con vittoria di spese e di onorari.

Palermo - Roma, 3 maggio 2019

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Rosy Floriana Barbata

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a GIULIA BUSUITO, nato/a a TERMINI IMERESE
Il 25/06/1990 Codice Fiscale BSTGLI90H65L112U,
residente a TERMINI IMERESE Prov. PALERMO In via LARGO IMMACOLATA
n. 3

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione SICILIA, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 31/03/2019

Firma Giulia Busuito

è vera

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a GIORDANO GAETANA CLAUDIA, nato/a a PALERMO
Il 26-09-80 Codice Fiscale GRDGNC80P66G273D
residente a PALERMO Prov. PA in via LARGO FRANCESCA GALLI n. 8

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione SICILIA, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 11-04-19

Firma Giordano Gaetana Claudia è vera

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ANAN HABIBALLAH, nato/a a NAZARETH - ISRAELE
Il 09.07.1984 Codice Fiscale HBBNNA84L09Z226O.
residente a Ac. Sant'Antonio Prov. CT In via MARCHESE
DI CASALOTTO n. 94

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione Sicilia, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 07.05.2019

Firma

è vera

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a MANUELA LEONARDI, nato/a a CATANIA
il 20-11-1986 Codice Fiscale LNRMNL86S60C351U.
residente a BELPASSO Prov. CATANIA In via IV REGIA PONENTE
n. 13

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione SICILIA, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 02/05/2019

Firma Manuela Leonardi è vera

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a ONORATO LILLI, nato/a a PETRALIA SOTTANA
Il 09/03/1990 Codice Fiscale NRTLLL90C49G511S,
residente a CASTELLANA SICULA Prov. PALERMO In via LEONE XIII
n. 5

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione SICILIA, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 15/04/2019

Firma Onorato Lilli

è vera

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto/a Roberto Sannasardo, nato/a a Palermo
Il 31/05/1988 Codice Fiscale SNNRRT88E31G273X
residente a Bolognetta Prov. Palermo in via Roma
n.84

conferisco mandato

allo "Studio legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l.", sede legale via della Libertà n. 62, 90143 Palermo, C.F. e P.IVA 06722380828, Pec:studioleonefell.sta@pec.it, iscritta al CCIA di Palermo e Enna, REA PA – 411160Capitale sociale euro 10.000,00 designando espressamente a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente in ogni fase e grado del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso al corso di formazione specialistica in medicina generale per il triennio 2018/2021 della Regione Sicilia, i soci avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Rosy Floriana Barbata conferendo loro ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare,sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio dei predetti Avvocati, sito in Lungotevere Marzio, n. 3 Roma (RM).

Dichiaro, inoltre, di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Data 22/03/2019

Firma Roberto Sannasardo

è vero

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 28 novembre 2013, ha notificato per conto della dott.ssa Busuito Giulia (C.F. BSTGLI90H65L112U) ed altri, il suesteso ricorso straordinario al PdR, facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale n. 854 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1. previa iscrizione al n. 1353 del registro cronologico, alla **Regione Siciliana**, in persona del Presidente *pro tempore*, avente sede in Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo (PA) consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 78757907316-9

Avv. Francesco Leone

2. previa iscrizione al n. 1354 del registro cronologico, all'**Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nonché alle **Commissioni giudicatrici del concorso nominate con DDG. N. 2420 del 10/12/2018 e n. 2543 del 12/12/2018**, avente sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA) consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Francesco Leone

3. previa iscrizione al n. 1355 del registro cronologico, al **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*, avente sede in Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 Roma (RM), consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Francesco Leone

4. previa iscrizione al n.1356 del registro cronologico, alla Sig.ra **Maida Chiara**, residente in via Guido Dorso 11 – Avola (SR), consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Francesco Leone